



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04158 DEL DEP. MALAGUTI (res. n. 416 del 24 gennaio 2025)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, riferito alla vicenda giudiziaria che ha visto indagato il Senatore On. Enrico Borghi per un incidente stradale occorso il 7 gennaio 2017, a seguito del quale il 38enne Pierre Basse Chomak ha riportato gravi lesioni personali, l'interrogante solleva specifici quesiti in ordine all'eventuale attivazione dei poteri ispettivi.

Per fornire puntuale riscontro al quesito posto è stata prontamente investita la competente articolazione ministeriale che ha provveduto ad acquisire dettagliata relazione dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino che, per completezza di esposizione, di seguito si riporta.

“Avuto riguardo ai singoli punti toccati dal documento parlamentare, sulla scorta degli elementi che emergono dagli atti [...], evidenzio quanto segue:

1) il consulente tecnico nominato dalla Procura di Verbania ha affermato che la velocità della vettura fosse “contenuta entro i limiti massimi consentiti in loco”; ha precisato di aver effettuato tale valutazione sulla scorta della <<tipologia dei danni riportati dal veicolo in conseguenza dell'impatto>>; ha aggiunto, infine, come non fosse possibile determinarne con certezza l'esatta misura, <<in assenza di elementi utili allo scopo, quali le tracce di frenata e la lunghezza precisa dello spazio di traslazione post-urto del veicolo, rimosso dal suo stesso conducente, dalla sua naturale posizione di quiete, assunta in conseguenza dell'impatto>>. Sempre con riferimento all'accertamento della velocità del veicolo condotto da BORGHI

Enrico, giova ricordare che [...], testimone oculare, estranea alle parti, ha affermato che l'automobile "circolava ad una velocità certamente moderata e nella sua corsia di marcia" [...].

2) La testimone [...] ha descritto nel dettaglio la posizione ed i movimenti della vittima negli istanti precedenti all'impatto, anche rispetto al senso di marcia del veicolo [...]: <<In data 07 gennaio 2017, verso le ore 15.25, mi trovavo ferma sulla strada provinciale di Candoglia, in corrispondenza dell'incrocio con via Bionda, [...]. Mentre controllavo il traffico sulla strada provinciale, notavo un ragazzo di colore sul ciglio stradale opposto, il quale si stava dirigendo verso Mergozzo.

Al momento sulla strada c'ero solo io e il ragazzo a piedi e in lontananza stava giungendo un'autovettura anch'essa diretta verso Mergozzo. Successivamente ho notato il ragazzo girarsi verso la direzione Premosello, direzione da cui arrivava e dopo qualche secondo, ho notato sempre il ragazzo girarsi una seconda volta sempre verso Premosello e per tale motivo ho pensato che volesse avvicinarsi per chiedermi qualcosa, comunque preciso che non ha attraversato la strada, proseguendo sempre sul ciglio della stessa. Dopo pochi istanti, contemporaneamente all'arrivo da dietro dell'autovettura, questo ragazzo in maniera imprevedibile si è lanciato nella corsia della macchina, il cui conducente pur sterzando, non ha potuto evitarlo e per tale motivo lo investiva. Immediatamente ho urlato per lo spavento e mi sono messa a piangere e immediatamente mio marito è sceso dalla macchina raggiungendomi e subito dopo ho chiamato il 118 col mio telefono. Anche il conducente della macchina è sceso sconvolto mentre ero al telefono col 118.

D: Lei conosce la persona che conduceva la macchina?

R: No, non so chi sia, ho solo letto sul giornale che si tratta di un onorevole ma ribadisco categoricamente che non so chi sia.

D: Il pedone camminava o correva?

R: Camminava con una andatura normale.

D: Secondo lei il pedone è inciampato?

R: No, assolutamente, si è proprio lanciato all'arrivo dell'autovettura>>.

3) Con riferimento al sequestro dell'autovettura, riporto quanto illustrato nella nota redatta dalla Collega titolare del procedimento:

<<In merito al sequestro dell'auto condotta da BORGHI Enrico [...], al momento del sinistro in danno di BASSE Pierre Coumakh, rappresento quanto di seguito.

La P.G. procedente (Sezione di Polizia Stradale del V.C.O di Verbania) notiziava del sinistro stradale il magistrato di turno in data 07.01.2017, alle ore 20:45.

La c.n.r. nei confronti di BORGHI Enrico, redatta dalla P.G. procedente, perveniva a quest'Ufficio il 09.01.2017 e, previa assegnazione a questo magistrato, l'allora Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, [...] disponeva l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. in data 10.01.2017, trasmettendo il relativo provvedimento all'Ufficio Iscrizioni che provvedeva ad iscrivere BORGHI Enrico nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. in data 19.01.2017.

In data 20.01.2017 l'allora Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, [...] emetteva decreto di sequestro avente ad oggetto la citata autovettura e la P.G. delegata (Sezione Polizia Stradale del V.C.O. di Verbania) eseguiva il sequestro in data 22.01.2027.

Sul punto, è necessario richiamare – per quanto qui di utilità – anche l'argomentazione svolta nella relazione del Sostituto di turno al momento del fatto [...]: <<... i danni sul veicolo del Borghi, così come rilevati e documentati fotograficamente quello stesso 7.01.2017, coincidano in toto con quelli visibili sul medesimo mezzo a seguito del sequestro probatorio eseguito il 22.01.2017. L'autovettura, quindi, nelle more, non è stata riparata, né in altro modo alterata, e la verifica della persistente genuinità della fonte di prova assicurata proprio dal raffronto delle fotografie in atti, scattate dalla PG nell'immediatezza, con lo stato del veicolo al momento del sequestro>>.

4) Come emerge dagli atti delle indagini, non è stato effettuato l'alcoltest nei confronti del conducente del veicolo a causa della indisponibilità di adeguata strumentazione da parte della polizia stradale operante; su questo specifico punto occorre precisare che la stessa polizia giudiziaria, a seguito di richiesta di

chiarimenti formalizzata dall'allora procuratore della Repubblica, [...] ha trasmesso la nota del 24.1.2017, evidenziando:

- il malfunzionamento dell'etilometro in dotazione;
- l'impossibilità di chiedere l'apparecchiatura ad altra pattuglia;
- l'assenza di segni esteriori e/o di sintomi idonei a giustificare il timore che il conducente fosse in condizioni di alterazione (invero, il BORGHI appariva lucido ed orientato, non presentava alito vinoso, non manifestava deficit nell'attenzione, né riduzione del coordinamento motorio).

5) Quanto alla mancata rilevazione della distanza tra punto d'urto e punto di caduta del corpo, pur richiamando le osservazioni svolte dal consulente tecnico in ordine all'assenza di tracce di frenata ed all'impossibilità di verificare la lunghezza precisa dello spazio di traslazione post-urto del veicolo, atteso che lo stesso era stato rimosso dal conducente, si evidenziano le ricostruzioni svolte dalla Polizia Stradale nella C.N.R. del giorno 8 gennaio 2017: <<L'urto, di media entità, si verificava nei pressi del centro della corsia di marcia per Verbania, quella di pertinenza dell'autovettura, concretizzandosi con la parte inferiore – lato anteriore destro del veicolo in conseguenza del quale, l'investito riportava gravissime lesioni>>.

Fin dai primi accertamenti effettuati sulla sede stradale dalla polizia giudiziaria intervenuta è stato possibile, dunque, procedere ad una adeguata verifica del punto d'urto (nei pressi del centro della corsia di marcia dell'automobile). Come illustrato nella nota del Sostituto di turno esterno: <<La dinamica dell'evento era, infine, confortata dal punto d'urto e dai danni prontamente documentati fotograficamente dalla PG sull'autovettura del Borghi (rottura ed asportazione della parte inferiore del parafrangente anteriore destro, tra il passaruota e la targa, compatibili con un impatto avvenuto contro il solo lato davanti e più basso del veicolo, quindi non in contrasto con la descritta caduta del pedone sulla carreggiata), nonché dai rilievi fotografici dello stato dei luoghi, che collocavano la zona di investimento del pedone a centro strada (compatibile con la riferita sterzata a sinistra, nel tentativo di evitare

l'impatto, ed anch'essa non in conflitto con una possibile caduta del pedone sulla carreggiata>>.

6)Il fatto che il conducente dell'autovettura investitrice avesse la patente scaduta da circa 9 mesi appare, con tutta evidenza, del tutto influente rispetto alla ricostruzione del sinistro, alla valutazione del comportamento di guida ed all'accertamento delle cause che hanno determinato le lesioni riportate da BASSE Pierre Coumakh."

Ciò detto, pare opportuno rammentare che il vaglio sulla sufficienza degli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari a sostenere l'accusa in giudizio (secondo la normativa processuale vigente *ratione temporis*) è prerogativa esclusiva dell'autorità inquirente prima, che sulla scorta delle risultanze delle indagini matura le proprie determinazioni rispetto all'esercizio o meno dell'azione penale, e dell'autorità giurisdizionale poi, che compie le sue valutazioni conclusive in merito alla richiesta della pubblica accusa.

Pertanto, ferma la vicinanza che è doveroso esprimere al giovane Pierre Basse Chomak, rimasto gravemente ed irrimediabilmente segnato dal sinistro, non si può fare a meno di evidenziare che in assenza di elementi dai quali poter evincere che i provvedimenti dei magistrati fossero inficiati da errori macroscopici o da negligenza grave e inescusabile, rivelatrice di scarsa ponderazione, approssimazione, fretteolosità o limitata diligenza, non sembrano residuare margini per l'attivazione dei poteri ispettivi che la legge riconosce al Ministro della giustizia stante il noto limite dell'insindacabilità disciplinare sull'attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove, sancito dalla clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, co. 2, del D. Lgs. n. 109/2006.

Del resto, va ribadito anche in questa sede che tale clausola assolve la fondamentale funzione di presidiare l'indipendenza e l'autonomia del potere giudiziario da indebite intromissioni ed illeciti condizionamenti esterni.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)